

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### 41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 1989

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede redigente**

«Norme in materia di finanza regionale»  
(1487), approvato dalla Camera dei deputati  
(**Discussione e rinvio**)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
MARNIGA (PSI), relatore alla Commissione .. 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 17,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Norme in materia di finanza regionale» (1487)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di finanza regionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Marniga di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda la finanza regionale e serve a determinare l'ammontare delle rate che le Regioni, sia quelle a statuto ordinario, che quelle a statuto speciale, possono iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione 1989, come devoluzione di tributi erariali.

Come è noto, il disegno di legge consolida la prassi legislativa in atto dal 1982, da quando cioè con la scadenza della legge di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, e nell'attesa del varo di un nuovo provvedimento organico, si era instaurato il sistema di provvedere a quantificare le risorse erariali da devolvere alle Regioni in sede di legge finanziaria annuale. Anche quest'anno, pertanto, l'ammontare dei fondi che lo Stato conferisce alle Regioni sotto forma di trasferimento corrente viene espresso in quota percentuale del gettito di imposta di fabbricazione. Nella fattispecie si tratta del 23,9 per cento. Questa percentuale è determinata in modo da assicurare una quantità di risorse corrispondenti a quelle inserite nel 1988, maggiorate del famoso 4 per cento che è il tasso programmato di inflazione.

Si tratta di un meccanismo oramai a tutti noto e scontato, su cui abbiamo già discusso più volte e quindi da parte mia non è necessaria una ulteriore illustrazione. La novità, invece, che viene introdotta con il disegno di legge al nostro esame è rappresentata dalla riduzione che il provvedimento dispone per le entrate della finanza delle Regioni a statuto speciale. Queste Regioni, infatti, per il diverso assetto delle rispettive finanze, alimentate normalmente non da devoluzioni erariali come per le altre Regioni, bensì dal gettito di imposte effettivamente introitate nei territori di appartenenza, non avevano subito in passato gli effetti restrittivi sulla spesa conseguenti alle misure di contenimento dei trasferimenti, adottate dallo Stato per gli altri enti a statuto ordinario.

Quindi, per equiparare questa diversa situazione, rispettando le disposizioni di legge che prevedono l'acquisizione della preventiva intesa da parte delle Regioni interessate prima di apportare tagli alle

rispettive entrate, è stato predisposto l'articolo 2 - sul quale vale la pena soffermarsi un attimo - che nel complesso riduce di 800 miliardi - e quindi costituisce anche, contemporaneamente, una sopravvenienza attiva di analoga dimensione per il bilancio dello Stato - le entrate per le Regioni a statuto speciale. L'attribuzione ha avuto come oggetto entrate di natura diversa da Regione a Regione, proprio per il motivo che è stato qui preso in considerazione: il parere espresso dalle singole Regioni e la specificità delle precipue entrate. Così la Sicilia ha avuto ridotto l'importo del fondo di solidarietà, la Sardegna ed il Friuli-Venezia Giulia contingentato il volume globale delle quote dei tributi, la Valle d'Aosta ridotti i trasferimenti in conto capitale, le province autonome di Trento e Bolzano, invece, il conguaglio in sede di revisione dell'ordinamento.

Un'altra osservazione importante, a mio avviso, è che sono state riconfermate, con la tradizionale indicizzazione al tasso programmato di inflazione, le somme relative alle leggi di finanziamento di particolari funzioni a carattere permanente, ad esempio per quanto riguarda i consultori per tossicodipendenti, per l'interruzione della gravidanza, e così via.

Non mi sembra, in conclusione, che resti altro da aggiungere se non che il fondo di sviluppo destinato ad alimentare la finanza di investimento non è stato toccato da questo provvedimento, ma attende, e mi auguro in tempi abbastanza ravvicinati, un suo organico riassetto, altrimenti ci troveremo sempre di fronte a situazioni transitorie. Mi auguro, inoltre, che possa vedere presto la luce la vera e duratura riforma della finanza locale.

Con questi due auspici chiedo alla Commissione di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** In attesa che ci pervengano i prescritti pareri dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e per le questioni regionali, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI